

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967

(130^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia » (2083) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag 2391, 2392
MARTINELLI, *relatore* 2391

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2106) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 2376, 2385, 2389, 2390, 2391
BERTOLI 2378, 2379, 2384, 2386, 2388, 2389, 2390
CONTI 2381, 2382
FORTUNATI 2380, 2382, 2383, 2387
LO GIUDICE 2377, 2383, 2386, 2387

MARTINELLI Pag. 2387, 2388
PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord* 2376, 2377, 2379, 2384
2385, 2389, 2390, 2391
PIRASTU 2383, 2384, 2386, 2387
SALERNI 2382, 2383, 2390
TRABUCCHI 2379, 2390

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali » (2158) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2392, 2394
MARTINELLI 2393
SALERNI, *relatore* 2392, 2394
TRABUCCHI 2393

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Mac-carrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bonacina, Cennini, Ferreri e Magliano Terenzio sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bonafini, Perrino, Varaldo e Giancane.

Intervengono il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord Pastore e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2106) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione generale, già iniziata nella seduta del 12 maggio, fu rinviata al 17 dello stesso mese. In tale seduta, in seguito a numerosi interventi, si ravvisò la necessità di avere ulteriori chiarimenti specialmente sul punto relativo agli acquedotti costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno e che la stessa dovrebbe gestire nel caso in cui gli enti locali non volessero o non potessero farlo direttamente, dando luogo alla creazione di enti idonei allo scopo.

Allora è sorta la questione, da parte della Commissione: invece di creare e moltiplicare tali enti, non conviene che la Cassa per

il Mezzogiorno provveda o direttamente o finanziando i Comuni, alla gestione degli acquedotti?

PASTORE, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord. Io sono stato giustamente chiamato a fornire dei chiarimenti. Direi che ciò che ha mosso il Governo ad accogliere l'emendamento della Camera è stato soltanto il desiderio di evitare che opere pubbliche, nel caso particolare acquedotti, per la cui attuazione lo Stato ha operato nel Mezzogiorno notevolissimi investimenti, siano destinate, attraverso l'incuria o il deperimento, nel giro di pochi anni a rendersi non più funzionali per le comunità.

Dovrei ricordare come la polemica attorno alla politica del Mezzogiorno spesso faccia cenno, con una pittoresca definizione, al cosiddetto « cimitero » di opere pubbliche. Evidentemente la polemica è esagerata, ma certo, nel numero rilevante di realizzazioni, si trovano in certe località del Meridione opere sottoposte alle usure del tempo per non essere state praticamente assistite o dalle amministrazioni provinciali alle quali spettava il compito o dai Comuni.

Vorrei rispondere subito al senatore Martinelli, il quale ha affermato che la dizione generica dell'emendamento allargherebbe l'intervento della Cassa oltre gli acquedotti. Desidero dare tutte le assicurazioni che questo emendamento tende a risolvere solo tale problema. Certi disegni di legge presentati negli anni scorsi sono di fatto rimasti fermi al livello ministeriale, anche se dalla Cassa si è insistito sempre perchè si trovasse il modo di evitare questa situazione; perchè, ripeto, è diverso l'abbandono di un acquedotto o di una strada. Il giorno in cui le strutture di un acquedotto non reggono più, veramente si determinano condizioni gravi per le popolazioni da esso servite. Comunque confermo che sono disposto a dare ogni assicurazione — come del resto ha sottolineato il relatore — che questo tipo di intervento si verificherà soltanto nei confronti di enti che si rivelassero inadeguati o non si sentissero in grado di assumersi l'onere della manutenzione degli acquedotti.

Se l'emendamento è generico, si inserisca in esso ciò che è necessario per garantire, anche letteralmente, la sua applicazione; ma io vorrei insistere presso la Commissione affinché accetti lo spirito dell'emendamento che non ha certo lo scopo di consentire alla Cassa di allargare i suoi interventi, ma soltanto quello di evitare che le opere costruite o costruende abbiano, a un dato punto, a non essere più funzionali.

Il senatore Martinelli ha altresì affermato che si affiderebbe un incarico ordinario a un organismo straordinario. È facile rispondere che da questo punto di vista si potrebbe infirmare tutto quello che fa la Cassa, perché tutto quello che fa la Cassa dovrebbe spettare ad altri organismi. Di carattere straordinario, peraltro, è anche l'Ente, perché destinato a finire. Non dovrebbe esservi, quindi, nessuna preoccupazione.

Questi sono i chiarimenti che dovevo dare, ma debbo soprattutto insistere nell'assicurare la Commissione che soltanto il desiderio di evitare i guai accaduti nel passato ha indotto il Governo ad accettare questo emendamento. Laddove si creda inserirvi qualche elemento, anche letterale, di garanzia, il Ministro è disposto ad esaminarlo perché l'esecuzione non dipenda soltanto dalle sue dichiarazioni verbali, ma si ripeta anche nel testo di legge.

LO GIUDICE. Il chiarimento che ci ha dato il ministro Pastore, in sostanza, ribadisce quello che è a conoscenza di noi tutti, e cioè che alcune opere, soprattutto gli acquedotti, costruite dalla Cassa, non riescono ad essere gestite da appositi enti. Io personalmente ho l'esperienza siciliana, come altri colleghi quella di altre regioni, e so per esempio che, fatto un acquedotto, diventa un grosso problema stabilire a chi doverlo affidare.

Qui, da parte di alcuni colleghi, giustamente si è rilevato che non sembra giusto defraudare gli enti locali del diritto e del dovere di gestire queste opere; però mi permetto di richiamare l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che in sostanza stabilisce il principio che laddove esistano comprovati motivi di ordi-

ne tecnico-amministrativo o finanziario, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente, in via temporanea, alla gestione, oppure affidandola ad enti idonei allo scopo. Intanto la legge ha ammesso il principio che laddove ci siano comprovati motivi di ordine tecnico, amministrativo o finanziario, gli enti locali vengono messi da parte e la gestione si effettua in via temporanea da parte della Cassa, in attesa che sia affidata ad altri enti. Per esempio, nella mia zona talvolta si è fatto ricorso a qualche Consorzio bene organizzato con il compito di gestire un tratto dell'acquedotto; però in altre zone non è stato possibile e ci sono anche gestioni dirette da parte della Cassa, che essa non dovrebbe fare.

Quando, però, gli enti interessati sono in condizioni tecniche, amministrative e finanziarie tali da non poter gestire l'acquedotto, poichè la Cassa non può fare gestioni dirette che in via limitata, non esistendo enti territorialmente contermini, cosa si deve fare?

Ecco che l'emendamento prevede la possibilità di promuovere appositi enti, anche questi in via subordinata, perchè mi pare chiaro che laddove ci siano enti idonei allo scopo non si debba e possa far ricorso ad altri.

Ciò premesso, qualora, per le note ragioni, non possano provvedere gli enti locali, in via temporanea può provvedervi direttamente la Cassa; in via subordinata gli enti idonei. E con questa graduatoria di attribuzioni accetterei l'emendamento, ma l'accetterei con l'esplicita limitazione alle opere acquedottistiche.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* Direi che sia da escludere questa preoccupazione. Se è da precisare, precisiamolo, ma non penso affatto di andare oltre l'acquedotto.

LO GIUDICE. Allora accetterei l'emendamento con l'esplicita limitazione alle opere acquedottistiche perchè queste — come ha detto il Ministro — sono molto più delicate, perchè una strada per sei, otto mesi, un anno può rimanere senza gestione in attesa di stabilire se spetti di provvedervi

alla Regione o all'ANAS, ma un acquedotto, specie ai fini dell'acqua potabile, è inconcepibile che non debba essere gestito da qualcuno.

Ecco perchè, con l'opportuna limitazione, si è avvertita l'esigenza del testo predisposto dall'articolo 1.

B E R T O L I . Io ritengo che questo emendamento debba suscitare alcune perplessità, indipendentemente alle opinioni politiche dei commissari. Quindi, più che dal punto di vista politico, io credo che la cosa vada considerata obiettivamente, cioè dobbiamo fare in modo che queste opere siano gestite bene e attraverso la loro gestione non siano conculcati i diritti degli enti locali o limitate le loro possibilità di svilupparsi anche nel campo in cui dovrebbero avere maggiore efficienza.

In primo luogo non capisco perchè, eventualmente, l'emendamento debba limitarsi soltanto agli acquedotti, perchè è evidente che ci sono opere pubbliche altrettanto importanti, altrettanto deperibili; e il problema che si pone per gli acquedotti si pone anche per le altre opere pubbliche fatte dalla Cassa. Vediamo il caso delle scuole: cito casi particolari di scuole che, per tante ragioni, dopo essere state costruite non sono state utilizzate. A chi si dovrebbe affidare la gestione delle scuole, se non ai Comuni? E potremmo portare altri esempi. Però il fatto che lo stesso Ministro dica di voler limitare l'efficacia di questo emendamento agli acquedotti, significa che ci sono delle condizioni particolari che preoccupano la Cassa.

Io desidero quindi che il Ministro ci dica quali sono gli acquedotti costruiti dalla Cassa che sono andati in deperimento soltanto perchè non si è potuto affidarli alla gestione degli enti locali e che ci fornisca un elenco. Io non conosco di questi casi, nè mi risulta che ne esistano alla Cassa per il Mezzogiorno, perchè quando non è stato possibile affidare la gestione agli enti locali, la Cassa ha gestito per conto proprio le opere, facendo pesare le spese di manutenzione e di gestione sugli enti locali; per cui la Cassa si è trasfor-

mata, in alcuni casi, in una vera e propria azienda commerciale: produce acqua e la vende agli enti locali.

Potrei portare esempi in cui sorgono dei conflitti per quanto riguarda il prezzo e la possibilità che gli enti locali abbiano a pagare questa manutenzione: la Cassa costruisce un acquedotto e fornisce l'acqua ad un determinato Comune; quest'ultimo non può pagare le 14 lire che mi sembra rappresentino il prezzo al metro cubo dell'acqua; si accumula così un debito. Ecco allora l'intervento del Prefetto e la minaccia di interrompere il flusso dell'acqua. Sono casi estremamente incresciosi.

Qualche volta, poi, avvengono conflitti riguardanti il prezzo. Io conosco casi di Comuni che facevano parte di un determinato Consorzio; poi è intervenuta la Cassa, per cui questi Comuni, che prima prendevano l'acqua da quel Consorzio al prezzo (mi servo dell'esempio del Comune di Scafati) di lire due il metro cubo, la pagano adesso 14 lire.

Ci sarebbe anche da fare una considerazione circa le spese di manutenzione perchè in alcuni casi le 14 lire al metro cubo che la Cassa ricava dall'acqua sono inferiori all'ammontare delle spese, quando si tratta specialmente di opere di sollevamento con impianti elettrici, e talvolta sono superiori. Peraltro, non conosco alcun caso — e di questo pregherei il Ministro di darmi contezza — di opere costruite dalla Cassa e offerte per la gestione agli enti locali, e che gli enti locali si siano rifiutati di gestire. Ciò è avvenuto per quanto riguarda la utilizzazione delle opere costruite dalla Cassa, ma non per il caso che non siano gestite dagli enti locali. Nel passato la Cassa costruiva le opere e non poteva intervenire per quanto riguarda la rete di distribuzione; adesso può intervenire in una certa maniera. Una volta avveniva che, costruite le opere, l'acqua arrivava fino ai serbatoi costruiti dal Comune, il Comune non aveva possibilità di fare la rete di distribuzione e allora l'acqua restava lì. Conosco il caso di parecchi Comuni campani che hanno abbondanza di acqua e trovano difficoltà nella distribuzione perchè non hanno mezzi. Vi sono anche altri esempi di investimenti cospicui, non utilizzati.

Io non voglio ritornare a mettere il dito in una piaga, come per la questione dell'acqua del Biferno per cui è stata prevista una certa galleria lunga 15 chilometri per il costo, mi pare, di 15 miliardi di lire e per la quale c'è stata una controversia fra il Ministero dei lavori pubblici e la Cassa per il Mezzogiorno; una controversia esiste anche fra la Campania e il Molise, per cui una parte notevole delle opere costruite dalla Cassa anche oggi è inutilizzata.

Esistono quindi inconvenienti, ma inconvenienti che derivino esclusivamente dal fatto che i Comuni non sono in grado di gestire le opere non ne conosco.

Detto ciò, è evidente che, secondo me, lo sforzo della Cassa dovrebbe essere quello di favorire i Comuni e di fare il possibile perchè gli enti siano in grado di gestire le opere. Ora, se la Cassa invece crea enti nuovi di gestione, li promuove e li finanzia, non rende possibile ai Comuni la gestione diretta di queste opere; perchè veramente, se un Comune non riesce nemmeno a gestire un acquedotto non so che cosa sarà capace di fare. Bisogna quindi aiutarli a fare questo primo passo per renderli efficienti, mentre con l'emendamento proposto toglieremmo definitivamente loro questa possibilità. Non dico che questo sia un fatto imputabile al Ministro, ma certo è che vi sono dei funzionari che determinano praticamente tale situazione.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord*. Escludo che i funzionari agiscano in un determinato modo a seguito di un accordo con la direzione della Cassa.

BERTOLI. Io prego il Ministro di esperire le dovute indagini per vedere quali sono state le opere acquedottistiche offerte agli enti locali e che gli enti locali si sono rifiutati di gestire. Però, secondo me c'è anche un altro motivo per cui questo emendamento ci lascia estremamente perplessi, ed è questo: ho sentito, dalla lettura che ha fatto il Presidente, relativa alla discussione avvenuta nella precedente seduta, di una ri-

sposta data dal senatore De Luca ad alcune osservazioni fatte da colleghi della Commissione, che non ci vorrebbero, da parte della Cassa, per effettuare la promozione di questi enti, nè nuovo personale — perchè verrebbe utilizzato il personale della Cassa — nè nuove maggiori spese perchè sarebbero già incluse nelle spese della Cassa. Tutto questo richiede qualche spiegazione, perchè, allora, che cosa fa la Cassa? Costruisce, con dipartimenti staccati dalla propria sede, che diventano enti dipendenti di gestione, con i propri funzionari, e finanziati con gli stessi quattrini che la Cassa spende per mantenere quegli acquedotti, e di cui si fa rimborsare dai Comuni. Credo che la Cassa non guadagni molto da questo rimborso, perchè i Comuni non hanno soldi per pagare e quindi questo rimborso è più che altro teorico e crea solo dei fastidi.

Quindi si sistemi questo stato di fatto, per cui c'è una necessità provvisoria di gestire queste opere acquedottistiche. La Cassa, anche in base all'articolo 8, può promuovere appositi enti, perchè chi le proibisce, per esempio, di convocare tutti i sindaci di una determinata zona e dire loro che sarebbe disposta ad aiutarli a consorziarsi? Non c'è bisogno di una legge perchè la Cassa possa fare questo; c'è bisogno di una legge per costituire gli enti staccati dagli enti locali.

Pertanto mi sembra che questi motivi siano sufficienti a dimostrare che intanto non c'è alcun pericolo, perchè la Cassa ha la possibilità di promuovere la formazione di enti idonei a questo scopo, cioè enti in cui hanno ingerenza gli enti locali, e può farlo indipendentemente dalla legge. Allora questo paragrafo mi sembra sia superfluo se ha un significato obiettivo, e diventa dannoso se si creano enti per gestire delle opere che vanno gestite dagli enti locali.

TRABUCCHI. Io sono forse un ignorante di queste cose perchè, sentendo parlare il senatore Bertoli, penso che se la Cassa del Mezzogiorno venisse a proporre ad un Comune da me amministrato la gestione dell'acquedotto, gliela darei su un piatto d'argento, anche se il Comune facesse parte di un Consorzio. In ogni modo, indi-

pendentemente da questo, mi pare che la legge non deve portarci ad aiutare esclusivamente gli enti locali; la legge riguarda solamente un'ipotesi particolare, cioè quella che per comprovati motivi di ordine tecnico, amministrativo, finanziario, gli enti locali non siano in grado di gestire direttamente le opere costruite dalla Cassa. In tal caso, la Cassa stessa è autorizzata a provvedervi, in via temporanea, oppure affidando la gestione ad enti idonei allo scopo da lei promossi e finanziati. Perchè per provvedervi la Cassa deve avere la possibilità di creare l'ente che gestisce.

Ho l'impressione, e forse mi fa velo il « nordismo », che noi non riusciamo più a concepire che stia succedendo in questo periodo in materia di acquedotti. La concessione dell'acquedotto al Comune è una concezione che va scomparendo, perchè in gran parte le varie sorgenti d'acqua non sono più sufficienti; bisogna che ci avviamo al concetto di acquedotti di grandissima portata perchè i consumi vanno sempre crescendo. Ora succede che a un certo momento i Comuni non hanno più la possibilità di provvedere alla manutenzione, poichè non si tratta più del piccolo acquedotto che funziona quando funziona. Abbiamo la necessità, già noi nel Nord, e quindi penso altrettanto nel Sud, di ricorrere ad opere globali, perchè si consuma più acqua del minimo finora previsto.

Come può fare un Comune a sostenere spese di questo genere? È evidente che bisogna che intervengano gli enti che dovranno tener conto delle esigenze sociali e delle esigenze economiche al fine di scaricare le spese sugli utenti.

Quindi quello dell'acqua è un problema che dovrà essere studiato, e questa è una delle tante soluzioni che noi possiamo autorizzare. Peraltro, il problema dell'acqua andrà molto più in là di questa legge perchè certamente supererà i confini comunali e quelli regionali. Fra le altre, infatti, c'è una esigenza di civiltà perchè non è detto che un Comune con scarse possibilità finanziarie debba avere l'acqua soltanto per alcune ore e un altro provvisto di mezzi la possa avere per l'intera giornata.

FORTUNATI. Francamente non riesco a spiegarmi la funzione dell'ordinamento pubblico se ad un certo punto la gestione dell'acqua viene sottratta agli organismi tradizionali. Altro è discutere se essa compete ai Comuni piuttosto che alla Provincia, alla Regione o allo Stato. A me sembra invece paradossale che per assolvere funzioni di base, una società civile, moderna e organizzata debba rivolgersi ad enti che hanno puramente e semplicemente una struttura economica tecnico-finanziaria, e quindi non fanno parte dell'ordinamento pubblico. Nel caso concreto, le spese della costruzione sono già avvenute ad opera della Cassa per il Mezzogiorno. I Comuni, le Province, le Regioni o lo Stato non intervengono per la costruzione dell'acquedotto, ma per la sua gestione.

Debbo anche notare che quando si parla di gestione dell'acquedotto, sorgono due tipi di problemi: c'è la gestione in generale dell'acquedotto e la questione della distribuzione. Allora cominciamo col chiarire questi particolari. Quando viene costituito o promosso un ente, questo assume su di sé non soltanto il problema generale della gestione dell'acquedotto *in toto*, ma anche quello della gestione della distribuzione. E qui sorgono delle grosse questioni perchè la gestione della rete di distribuzione implica, fra l'altro, dei costi più o meno supplementari per lo stesso Comune. Allora, un conto è il problema tecnico-finanziario, un conto è il problema di sapere quale organismo dell'ordinamento pubblico si deve occupare di questo.

Qui, da un punto di vista di principio, viene stabilito il presupposto che un servizio fondamentale, come può essere la strada, la scuola, l'energia elettrica, il telefono, si sottragga ai vari livelli attraverso cui nell'ordinamento statuale si esplica la gestione di questo servizio. Francamente noi facciamo un salto indietro di due o tre secoli nell'evoluzione provinciale, quando, ad un certo momento, avevamo istituito dei servizi fondamentali per la società civile. Io non sono stato mai un meridionalista, ma ho la netta impressione che le acque nel Mezzogiorno siano fonte di disgregazione della società civile. Allora i punti di riferimento fon-

damentali attraverso cui lo Stato si articola, a un certo momento perdono il contatto e il collegamento continuo con quelli che sono i servizi fondamentali di questa società civile. Queste sono le questioni che dobbiamo affrontare! Che esistano, poi, comuni che per la loro attuale situazione sono soggettivamente incapaci di svolgere determinate funzioni non lo contesto; dico soltanto che a livello dell'ordinamento statutale, al centro di una direzione generale della società il problema, l'obiettivo che ci dobbiamo porre non è quello di accettare tale situazione, perchè se accettiamo questa situazione possiamo risolvere il problema in termini economici o tecnici ma mai in termini di una nuova dimensione della società civile.

Queste, ripeto, sono le questioni che bisogna avere il coraggio di affrontare e di risolvere perchè, fra l'altro, i costi vengono sempre sopportati dalla Cassa del Mezzogiorno. In proposito l'interrogativo che sorge è il seguente: è preferibile che questo costo venga sopportato costituendo un ente oppure è preferibile che venga sopportato consorziano, promuovendo, riunendo le varie dimensioni dell'ordinamento pubblico già esistenti?

Si tratta di una domanda legittima alla quale non possiamo sottrarci perchè in questo caso il problema non è politico nel senso di diverse concezioni di partito, ma si tratta di un problema di concezione elementare di società moderna. È certo che oggi vi è qualcosa che non funziona nell'ordinamento statutale centrale, ma non per questo ci possiamo permettere di fare una legge in cui si dica, ad esempio, che laddove un'amministrazione o un ufficio delle imposte dirette non funzioni si debba promuovere un ente per gestire le imposte. Sono sicuro che tutti vi ribellereste ad un discorso di questo genere.

È necessario, quindi, cominciare a comprendere che non si possono fare più distinzioni fra centro e periferia nella società moderna, che non si può dire: siccome un certo comune non è in grado di gestire questo servizio, allora promuoviamo un ente. In questo caso si potrebbe tornare alla proposta ironica fatta dal senatore Trabucchi, che co-

me battuta polemica può anche andare, ma come visione di prospettiva sarebbe una soluzione estremamente erronea, priva di ogni significato e di ogni caratteristica per la vita organizzata di un Paese.

C O N T I . Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Fortunati, il quale mi ha offerto lo spunto per intervenire in questa discussione.

Ammiro senz'altro le visioni del senatore Fortunati che, da un punto di vista teorico, hanno un loro indubitato fondamento e che sono proiettate, più che per risolvere problemi concreti, sia pure sotto la spinta della necessità, verso una situazione di vita civile che abbia una determinata concezione come spina dorsale di un più spiccato nuovo orientamento. Però mentre il senatore Fortunati stava impostando questo suo intervento, io mi ricordavo — e non potevo fare a meno dal ricordare — alcuni vecchi principi ai quali, ineluttabilmente, devo fare riferimento. Mi riferisco ai principi consacrati dalla nostra Carta costituzionale; non possiamo dimenticare infatti i principi stabiliti dall'articolo 5 della Costituzione e gli altri principi sui quali abbiamo soffermato tante volte la nostra attenzione, in particolare in sede di assemblee regionali per i comuni ed in sede di assemblee nazionali per le amministrazioni provinciali, e sui quali abbiamo sempre avuto un pensiero comune. È anche vero, tuttavia, che non possiamo assolutamente prescindere da una realtà concreta, perchè quando parliamo di autonomia intendiamo l'autonomia nei limiti entro i quali si può stabilire una possibilità concreta di realizzazione di determinati enti e di assegnamento di compiti e di funzioni agli enti medesimi. Facciamo il caso dell'acqua. Il senatore Fortunati ha affermato che si tratta di un bisogno fondamentale, e questo lo sappiamo tutti. Ora, di tale problema si parla proprio nelle prime pagine della « Scienza delle finanze » di Einaudi e se ne parla per stabilire una determinata impostazione di carattere differenziale perchè, in relazione alle possibilità di resa di questo servizio, abbiamo una messa in scena di mezzi di ordine diverso. Quando questo servizio può essere dato dal sin-

golo, è il singolo che provvede; quando può essere dato da una frazione, è la frazione che provvede; quando questo servizio deve essere necessariamente dato dal comune, è il comune che provvede, e via di seguito, secondo quella certa gerarchia cui ha fatto riferimento il senatore Fortunati all'inizio del suo intervento, perchè talvolta questo servizio, che è di fondamentale importanza, per poter essere reso ha bisogno di raccogliere una certa estensione di territorio ed una massa di utenti diversi da quelli che può richiedere la situazione di un'altra località. Ed allora lo stabilire per principio, come pregiudiziale dalla quale non possiamo assolutamente prescindere, che questo servizio possa e debba essere reso esclusivamente dall'ente comune è un'impostazione che da un punto di vista concreto è fundamentalmente erronea.

F O R T U N A T I . Non ho detto questo; ho parlato dell'ordinamento pubblico.

C O N T I . Allo stato attuale della nostra legislazione partiamo dal presupposto della necessità di questo servizio, partiamo dal presupposto che una determinata zona del nostro Paese ha carenza di tale servizio, partiamo dal presupposto che vi è la necessità di un intervento e che la Cassa del Mezzogiorno interviene in sede straordinaria, al fine di costruire l'acquedotto, in virtù di una certa forza di inerzia, di una situazione preconstituita, dovuta in parte al fatto che si ritiene che, dopo, la gestione del servizio possa essere demandata, così come si faceva prima, all'ente locale; senonchè questa situazione non si verifica perchè non ci sono i mezzi e le possibilità di farlo ed allora il presupposto dal quale la Cassa del Mezzogiorno è partita relativo alla necessità di dare il servizio rimane, ma l'obiettivo non si raggiunge, per cui, affinchè l'impegno finanziario non sia sciupato, al fine di raggiungere lo scopo, si interviene con una provvidenza legislativa di carattere integrativo.

Giustamente il senatore Martinelli ha fatto rilevare che con questa situazione non facciamo cambiare la fisionomia della Cassa del Mezzogiorno, la quale ha funzioni di caratte-

re straordinario e non deve cambiare i propri compiti fondamentali in modo da capovolgere la sua situazione facendo diventare i propri interventi di carattere ordinario; ma, ferma restando questa situazione — come giustamente ha rilevato il Ministro per la Cassa del Mezzogiorno —, se non approviamo questo emendamento che integra il disposto dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, opportunamente richiamata dal senatore Lo Giudice, mettiamo determinate popolazioni nell'impossibilità di avere il servizio.

Siamo qui per legiferare in relazione alle necessità attuali e non per fare esclusivamente delle impostazioni di carattere teorico, che potranno avere anche la loro importanza, ma che sono indubbiamente meno importanti della necessità concreta di amministrare.

Poichè ho già ricordato le prime pagine della « Scienza delle finanze » di Einaudi, permettetemi di ricordare un altro piemontese: Quintino Sella, il quale diceva che sapendo bene amministrare si governa bene un Paese e soltanto sapendo bene amministrare si lancia il Paese verso una forma superiore di incivilimento.

S A L E R N I . Pur avendo ascoltato con il dovuto rispetto tutte le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori più che altro di carattere teorico anzichè pratico, devo dire che a mio avviso la questione è molto più semplice di quello che sembri, perchè ci troviamo di fronte ad una disposizione specifica di legge, cioè quella prevista al terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 717, che è del seguente tenore: « Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinati non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo ».

Mi pare, quindi, che abbiamo perduto di vista la norma contingente e positiva già prevista dalla legge. Ora, con questo articolo 1 aggiunto dalla Camera dei deputati, nel

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

130ª SEDUTA (24 maggio 1967)

quale si stabilisce che al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole « enti idonei allo scopo », sono aggiunte le seguenti: « promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno », in sostanza si viene ad integrare la norma positiva attuale, che a mio avviso è manchevole non essendo specificato chi deve promuovere questi enti.

F O R T U N A T I . La differenza è che adesso gli enti si possono costituire.

S A L E R N I . Questa è una sua interpretazione, senatore Fortunati.

Ora non basta dire « enti idonei allo scopo »; occorre specificare qual è l'organo superiore che deve riconoscere l'idoneità dell'ente, e questo viene detto appunto nell'articolo 1 aggiunto dall'altro ramo del Parlamento, nel quale si dice che quest'organo è il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

In questo modo non innoviamo nulla; integriamo semplicemente la norma già esistente che era manchevole ed io ritengo che molto opportunamente la Camera dei deputati ha proposto l'aggiunta di questo articolo per provvedere a tale lacuna legislativa.

P I R A S T U . Esaminando attentamente la norma sancita dall'articolo 1 del provvedimento in discussione, mi sembra che essa innovi in maniera abbastanza rilevante.

È fuori discussione, innanzitutto, il fatto che il testo, così com'è formulato, si riferisce a tutte le opere e non solo agli acquedotti.

L O G I U D I C E . Sono d'accordo.

P I R A S T U . Il nuovo testo, inoltre, — il senatore Salerno mi consenta di dirlo — non vuol dire soltanto che l'idoneità di questi enti deve essere riconosciuta dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

S A L E R N I . Va collegato con la prima parte dell'articolo 8; cioè questo si verifica quando si determinano certe situazioni.

P I R A S T U . L'innovazione importante di questa norma consiste nel fatto che si con-

cede alla Cassa per il Mezzogiorno la possibilità di promuovere e finanziare enti che non esistono; questo mi sembra di una chiarezza assoluta. In sostanza, prima la Cassa poteva ricorrere ad enti più o meno idonei ma sempre esistenti; oggi invece, se verrà approvata questa norma, la Cassa può decidere la costituzione, la promozione ed il finanziamento di altri enti. Se il senso dell'articolo 1 fosse soltanto quello di stabilire l'organo che può riconoscere l'idoneità di un ente, lo si sarebbe potuto formulare diversamente dicendo, ad esempio: « stabilendo la Cassa l'idoneità di determinati enti ».

Stando così le cose, io mi chiedo quali saranno i rapporti con le Regioni, sia quelle già esistenti, sia quelle future.

Per quanto concerne le Regioni già esistenti, la Sardegna, ad esempio, non solo ha competenza su queste opere ma c'è di più: essa ha costituito l'ESAF — Ente sardo acquedotti e fognature — che gestisce ed amministra gli acquedotti esistenti nel territorio della Regione. A mio parere tale esperienza è assai negativa; l'acqua infatti è subito salita di costo. Ad ogni modo questo ente esiste in Sardegna e credo che un ente di questo genere esista anche in Sicilia. Le Regioni che devono essere costituite secondo quanto stabilito dalla Costituzione, in virtù dell'articolo 117, hanno la competenza sugli acquedotti.

Ora il minimo che si può chiedere alla Cassa per il Mezzogiorno è di agire d'intesa con i comuni e con le regioni.

S A L E R N I . Lo si può dire in norma transitoria.

P I R A S T U . Non è questione di norma transitoria. Se la Cassa non agisce d'intesa con i comuni e con le regioni si ha una vera e propria violazione delle competenze appunto dei comuni e delle regioni.

L O G I U D I C E . Questo è fatto salvo dall'ultimo comma dell'articolo 8.

P I R A S T U . L'ultimo comma dell'articolo 8 usa una formula assai vaga. In esso si dice, infatti: « sentite le amministrazioni »; si tratta, quindi, di un semplice parere

e questo non mi sembra sufficiente nei confronti di enti che non hanno soltanto il diritto di esprimere tale parere ma hanno la competenza della materia. Il minimo che si deve chiedere, perciò, è un accordo, un agire insieme in modo coordinato.

Pertanto agli argomenti portati dagli onorevoli colleghi che hanno espresso molte perplessità su questo articolo 1 aggiunto dalla Camera dei deputati — e con i quali concordo pienamente —, aggiungo il problema dei rapporti con i Comuni e con le Regioni che hanno competenza in questa materia ed il cui compito non può essere limitato ad esprimere un parere non vincolante.

BERTOLI. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza non sono gli enti; la vigilanza è esercitata dai prefetti.

PIRASTU. Se si volesse concepire questa norma in modo più largo, non mi accontenterei di dire « sentiti i Comuni »; direi qualcosa di più; inoltre, come ha detto giustamente il senatore Bertoli, le amministrazioni che esercitano la vigilanza non sono i Comuni, nè le Regioni, ma sono le Prefetture ed i Ministeri.

Quindi, in conclusione, basandomi sull'esperienza sarda, io non posso dire che questo Ente regionale faccia meglio di quanto fanno i consorzi dei Comuni laddove questi sono costituiti e amministrati, per cui andrei molto cauto nel costituire nuovi enti, che talvolta servono soprattutto a far aumentare i prezzi.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.* Devo confermare anche a questo proposito agli onorevoli senatori che null'altro ha guidato il Governo ad accettare alla Camera dei deputati l'emendamento, se non il desiderio di eliminare un grave inconveniente verificatosi in passato: a causa della incapacità della manutenzione e gestione locale, vi sono state opere che hanno accusato, in un tempo limitato, disfunzioni gravi.

Non esiste quindi alcun proposito, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di allarga-

re i propri compiti: esiste soltanto il desiderio di eliminare un grave inconveniente del passato.

Il senatore Bertoli vorrebbe sapere in quali acquadotti si sono verificate tali disfunzioni e vorrebbe conoscere l'elenco dei Comuni che hanno declinato la gestione fino a richiedere un intervento della Cassa. Non sono in questo momento in grado di fornire le informazioni richieste, ma non avrò alcuna difficoltà a comunicarle al più presto alla Commissione, come del resto non avrò alcuna difficoltà, quando la Commissione ne avesse il tempo, ad affrontare *in toto* il problema delle cosiddette manutenzioni. Quando il senatore Bertoli ha riferito qui taluni episodi, da lui conosciuti, circa i rapporti tra Enti locali e Cassa per il Mezzogiorno a proposito della gestione degli acquadotti, è venuto facile a me rispondere che occorre non confondere: un conto è il problema della manutenzione e un conto il rimborso da parte dei Comuni. Molti Comuni a questo proposito hanno dato luogo a dibattiti, a posizioni anche molto polemiche con la Cassa; ma tutti hanno potuto accertare che ciò che la Cassa chiede oggi ai Comuni, agli Enti locali, è il puro rimborso della gestione che compete alla Cassa in mancanza di possibilità locali.

Si è insistito nel domandare perchè la Cassa non finanzia gli Enti locali. Ma, in questo caso, si determinerebbe veramente un intervento diretto sulla finanza locale da parte della Cassa e si uscirebbe da quelli che sono i compiti specifici dell'organo straordinario.

D'altra parte, vi prego di riflettere che l'emendamento non parla soltanto di Enti promossi ma anche finanziati, cioè impegna la Cassa a finanziare Enti e Consorzi: tra l'altro, è ipotizzata in modo esplicito la costituzione di consorzi di Enti locali e direi che il Governo non ha alcuna difficoltà a dare la priorità a questi. Il fatto nuovo è che la Cassa con questo emendamento è impegnata a finanziare: invece prima questo non avveniva.

Mi pare giusta l'osservazione fatta dal senatore Trabucchi, il quale ha detto che ormai il problema della distribuzione dell'ac-

qua non può più essere lasciato alla singola iniziativa. A questo proposito devo aggiungere che, proprio uniformandosi a questa visione moderna, imposta peraltro dalla realtà, la Cassa per il Mezzogiorno ha costruito imponenti opere acquedottistiche che interessano decine e in qualche caso anche centinaia di Comuni. Ed è a questo punto che nasce il problema della manutenzione e gestione. Ne deriva il fatto che non si può pretendere che la Cassa scenda a stipulare convenzioni con i singoli Comuni, dal momento che si tratta dell'utilizzazione di opere imponenti, globali, che riguardano interi comprensori.

Il senatore Fortunati ha fatto alcune riflessioni soprattutto di principio; peraltro, egli stesso ha rilevato come non si possa sottrarre la gestione all'Ente pubblico (mi pare che abbia usato proprio queste parole): ora, l'emendamento di cui si parla non sottrae affatto la gestione all'Ente pubblico, tanto più se si riesce a promuovere un consorzio di Enti pubblici locali. Allora siamo proprio di fronte al pieno rispetto di quel diritto che lo Stato moderno riconosce agli Enti locali. All'ampio discorso che è stato fatto circa gli interventi dall'alto, destinati addirittura a togliere potere alle forze locali, non ho nulla da obiettare, dal momento che lo stesso senatore ha ipotizzato una quantità di consensi al « no » pronunciato di fronte a tentativi di questo genere, non peraltro riscontrabili nell'emendamento che stiamo discutendo. Sarebbe veramente fuori luogo giudicare questo emendamento uno strumento tanto eversivo. L'intervento straordinario nel Mezzogiorno è innanzitutto diretto ad elevare le condizioni civili. Devo ricordare che tutto l'intervento straordinario che oggi si realizza nel Mezzogiorno attraverso la Cassa tende a questo traguardo, all'obiettivo della cosiddetta crescita civile; e, proprio in riferimento alle Amministrazioni locali, si sta svolgendo un programma esattamente diretto a rafforzare, nella sostanza, gli Enti locali.

C'è poi una osservazione del senatore Bertoli piuttosto contraddittoria: perchè approvare l'emendamento se di fatto la Cassa già gestisce gli acquedotti? Io avrei capito,

semmai, l'elevazione di una protesta per il fatto che la Cassa già gestisce gli acquedotti.

Secondo me, l'accoglimento dell'emendamento è la prova che la Cassa non ha affatto interesse ad allargare i suoi compiti. L'emendamento è destinato ad eliminare il fatto che la Cassa oggi gestisca in stato di necessità le opere e ad affidare queste ad Enti con l'auspicio che si tratti di enti consortili.

Aggiungo ancora che ha detto molto bene il senatore Salerni ricordando come l'emendamento aggiuntivo è determinato proprio per l'impegno della Cassa a finanziare gli Enti.

C'è stata, quindi, l'interruzione del senatore Fortunati, il quale ha detto che prima gli Enti operavano; è vero, però si sono verificate delle carenze. Non ci sarebbe stato l'emendamento se non avessimo constatato che, pur esistendo Enti di fatto, la manutenzione o gestione non c'è stata. In questo senso, quindi, va intesa la presentazione dell'emendamento.

Io non vorrei aggiungere altro. Credo che questo ampio dibattito abbia consentito, anche al Ministro, di considerare la piena fondatezza del rilievo che è stato fatto dal senatore Martinelli, mi pare, nella seduta precedente: applicando tale emendamento all'articolo 8 veramente si corre il rischio di ammettere la formazione di Enti anche per la gestione di altre opere che non siano gli acquedotti. Il Ministro è disposto, se la Commissione lo vuole, ad accettare un emendamento che elimini questo rischio. Non era questa, evidentemente, l'intenzione del Governo e del presentatore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Infatti, dai senatori Lo Giudice, Conti, Martinelli, De Luca Angelo, Pecoraro e Salari, viene presentato un emendamento tendente ad aggiungere nel disegno di legge in esame, prima delle parole « promossi e finanziati », le seguenti: « che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere ».

P A S T O R E , *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* Lo accetto.

BERTOLI. Il nostro Gruppo non accetta questo emendamento perchè tende a restringere le possibilità d'intervento della Cassa per promuovere enti atti a gestire le opere che non possono essere gestite dagli Enti locali, e in sostanza dimostra proprio che per opere costruite dalla Cassa e di importanza anche maggiore degli acquedotti e, direi così, di deperibilità ancor più sensibile degli acquedotti il problema non esiste. E allora, perchè dovrebbe sussistere per gli acquedotti? A me sembra che sia un emendamento contraddittorio. Il problema, se esiste, esiste per tutte le opere; anzi, dalle notizie che ho, e che saranno confermate probabilmente dall'indagine che farà il Ministro, di casi avvenuti proprio non ne esistono fino ad oggi perchè la Cassa ha provveduto lodevolmente alla manutenzione delle opere. Allora veramente questo emendamento dimostra ancor più la contraddittorietà dell'emendamento principale che è stato accettato dalla Camera dei deputati. Questa è la ragione fondamentale per cui noi voteremo contro.

Poi, siccome ho la parola, signor Presidente, mi sia consentito di fare una osservazione. Il Ministro poco fa ha detto che io sono stato contraddittorio nell'affermare che non occorre l'emendamento se la Cassa già gestisce le opere. No. C'è una bella differenza. Non occorre promuovere enti per la gestione provvisoria delle opere non ancora potute dare in affidamento a Enti locali, perchè la Cassa già vi provvede e quindi il pericolo della deperibilità non esiste oggi perchè è già stato affrontato e risolto dalla Cassa nella maniera lodevole che sappiamo. Evidentemente questa gestione non può essere che provvisoria, in base alle leggi esistenti, e quindi la Cassa non solo non ha interesse, per non sentirsi gravata, alla gestione di queste opere ma, anche per conformarsi alle leggi, deve cercare di consegnarle in condizioni tali che possano essere gestite, agli Enti locali. Invece con questo emendamento noi eliminiamo tale possibilità, al di fuori del caso particolare (che è stato osservato dal Ministro e che io apprezzo) della promozione di un consorzio di Enti locali. Speriamo che sia soprattutto in questa direzione

che si opererà. Se si precisasse che si tratta di consorzi di Enti locali, noi saremmo disposti a votare in senso favorevole gli emendamenti.

LO GIUDICE. Si può fare un ordine del giorno in cui si raccomanda questo al Governo. Io ho accolto con piacere la precisazione fatta dall'onorevole Ministro, che cioè tendenzialmente si cerca di fare dei consorzi di Enti locali. Però vi prego di considerare che nel caso di più Comuni, specie se appartenenti a province diverse, il costituire un consorzio di questo genere richiede tre, quattro, cinque anni, e quindi io credo che sia opportuno lasciare la possibilità teorica di fare anche qualcosa di diverso dai consorzi di Enti locali, salvo poi ad affidare queste opere ai Comuni, successivamente.

Quindi, un ordine del giorno in questo senso, invitante il Ministro a seguire l'indirizzo che, peraltro, egli stesso ha fatto palese, mi parrebbe ben fatto; ma inserire nel testo questa limitazione mi parrebbe proprio correre il rischio di far fallire lo scopo della legge ed io non potrei accettare una cosa di questo genere.

PIRASTU. Prima che si proceda all'esame degli articoli vorrei effettivamente richiamare l'attenzione su questo punto riguardante gli Enti locali. Secondo il testo del disegno di legge si possono costituire enti per la gestione degli acquedotti senza neppure consultare gli Enti locali, senza sentire i Comuni, che sono direttamente interessati, senza consultare le Regioni, che hanno competenza in questa materia.

LO GIUDICE. Non confondiamo la materia. Non c'entrano le Regioni con gli enti acquedottistici.

PIRASTU. Almeno i Comuni vi saranno interessati. Secondo la disposizione dell'articolo 8, devono essere sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza.

LO GIUDICE. Nel presupposto che non siano nelle condizioni tecniche, amministrative e finanziarie. Cosa vuol dire questo?

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

130ª SEDUTA (24 maggio 1967)

Che ci deve essere tutta un'azione di accertamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno per vedere se ci sono o meno questi presupposti. È questo il senso dell'articolo 8. Non complichiamo cose che mi sembrano semplicissime.

P I R A S T U . Non sono semplicissime.

L O G I U D I C E . La verità è un'altra: la Cassa per il Mezzogiorno non le vuol fare, queste cose. Sono i Comuni che la tirano per i capelli. La Cassa è riluttante.

F O R T U N A T I . Vorrei chiedere una spiegazione. A parte la questione di merito, ammettiamo che la dizione della norma sia polivalente, ma cosa vuol dire « promossi e finanziati »?

M A R T I N E L L I . Un ente deve avere i mezzi per vivere.

F O R T U N A T I . Sorgono delle questioni serie, perchè si tratta di opere già costruite, di cui la collettività nel suo insieme ha già sopportato il costo. Per di più adesso si vogliono costituire degli enti di non so che tipo. Fra l'altro, per le caratteristiche attuali della legge comunale e provinciale, si possono costituire obbligatoriamente in ventiquattro ore tutti i consorzi che si vogliono. Quindi, non c'è bisogno di nessuna norma che autorizzi la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere i consorzi. Secondo la norma della legge comunale e provinciale, il Prefetto nell'ambito della provincia e il Ministero dell'interno quando si tratti di più provincie possono costituire tutti consorzi di Comuni e di Province; si possono addirittura costituire consorzi di Province quando si tratta di acquedotti che interessano territori di più provincie. Quindi, da questo punto di vista, non c'è bisogno di nessuna nuova norma legislativa.

Allora, se è così, è chiaro che la norma in esame non serve a costituire consorzi di Comuni e di Province, ma serve a costituire nuovi enti. Io francamente non riesco a capire come si fa a dire *a priori* che non esiste un consorzio di Comuni e di Province ido-

neo allo scopo, perchè, fino a quando non si è costituito il consorzio, non si può dire neanche se esso è idoneo o inidoneo: prima bisogna costituirlo. La capacità finanziaria non c'entra. Cosa vuol dire allora la parola « finanziati »? Pagare il personale? Oppure pagare l'acqua per non farla pagare a nessun utente? Allora, se non si deve far pagare l'acqua a nessun utente, a maggior ragione non si capisce perchè non si debbano costituire consorzi di Comuni e di Province. Questa dizione ha una portata che non guarda più all'aspetto organizzativo; qui si parla di finanziamento in linea generale. D'altra parte, se il finanziamento riguarda soltanto la dimensione organizzativa, cioè il pagamento del personale tecnico e del personale amministrativo...

L O G I U D I C E . Anche del personale di sorveglianza.

F O R T U N A T I . È esatto; non v'è dubbio che ad un certo momento noi andiamo per forza di cose verso un doppio di personale, perchè non vorrete dire che, anche nel Mezzogiorno, Comuni e Province non abbiano *in loco* alcun personale di sorveglianza. Quindi, andiamo verso un accrescimento di spese in un Paese in cui, come abbiamo visto negli ultimi 4-5 anni, tutto l'aumento delle forze di lavoro è dato proprio dall'aumento dei servizi terziari e in modo particolare dei servizi di questo tipo.

Ma, infine, questi enti che natura hanno giuridicamente? E come si prospetta questa loro natura di fronte al Comune, che ha competenza primaria per la legge comunale e provinciale, su queste cose? Come fanno questi enti, che non si sa che cosa siano perchè non hanno una configurazione giuridica (non si tratta certo di enti di diritto pubblico, in quanto non sono previsti da nessun nostro ordinamento positivo), ad imporre ai Comuni il pagamento dei canoni? Questo non si riesce a capirlo. Cosa facciamo dopo: una trattativa di carattere commerciale, sulla base del diritto privato, fra l'ente e i singoli Comuni? O arriveremo ad una politica dei prezzi multipli, a seconda della capacità contrattuale dei singoli Comuni? E questo ente avrà poi il potere di costruire delle reti di-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

130ª SEDUTA (24 maggio 1967)

tributive all'interno dei Comuni? I problemi si complicano ancora di più, perchè queste cose noi le guardiamo con estrema spregiudicatezza e, quando facciamo una norma, ci vogliamo rendere conto della sua portata.

Una cosa è, a mio avviso, importante: non pregiudicare la prospettiva generale. Se siamo d'accordo sulla prospettiva generale, allora introduciamo nell'ordinamento positivo tutti gli emendamenti che volete per pervenire ad uno sbocco finale. Lo sbocco finale non può essere che questo: l'acqua deve essere a disposizione del potere pubblico. Chiamatelo Comune, chiamatelo Provincia o Regione; questo non mi interessa. Ma se l'acqua è a disposizione di un ente addirittura di diritto privato, dopo che la collettività ha sopportato il costo per la costruzione degli acquedotti, io dico che questa è una aberrazione. Questi enti che sorgono non sono di diritto pubblico: sono solo finanziati, e non si riesce a capire in quale limite e a quale scopo. La limitazione poi alle opere idriche in un certo senso, a mio giudizio, peggiora la cosa. Capirei ciò, entro certi limiti, per le strade, per esempio, perchè per queste non sorgono grossi problemi; ma per l'acqua sorgono grossissimi problemi per la vita di milioni di famiglie nel Mezzogiorno d'Italia. È chiaro che da questo punto di vista la limitazione dell'acqua, mentre può sembrare a prima vista che delimiti un certo potere discrezionale (perchè non c'è dubbio che c'è un potere discrezionale nell'assumere o non assumere iniziative nei limiti del finanziamento proprio in riferimento all'acqua), peggiora e non migliora la situazione.

B E R T O L I . Vorrei fare una proposta. Io ho l'impressione che non ci sia una grande divergenza — anzi forse non ve n'è alcuna — fra le intenzioni del Governo nell'accettare questo emendamento e quella che è l'opinione della stragrande maggioranza della Commissione. Soltanto mi sembra che questo emendamento, così come è formulato, non sia adatto a raggiungere lo scopo, che mi pare abbastanza comune, e fa sorgere una infinità di questioni. Di qui la necessità della proposta che faccio. Con questo emendamento si stabilisce che la Cassa per

il Mezzogiorno può promuovere e finanziare enti, che teoricamente possono non essere consorzi di enti locali, per gestire le opere costruite dalla Cassa stessa e che questa ritiene di non poter affidare alla gestione dei Comuni, che sono i destinatari, perchè ritiene che non abbiano l'efficienza sufficiente per la gestione. Ora, ricordiamoci che, soprattutto dopo l'approvazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, la Cassa per il Mezzogiorno non costruisce soltanto opere esterne ma, in qualche caso, costruisce anche (o perfeziona) la rete di distribuzione, e che, secondo il criterio della Cassa — che molte volte è anche il criterio del funzionario perchè non ammetto che ci sia una frattura tra il funzionario che decide e la direttiva generale che è controllata dal Ministro — può darsi benissimo che un funzionario locale ritenga che un Comune, il quale ha un'azienda municipalizzata acquedottistica, non sia in grado di gestire quella parte della rete idrica costruita dalla Cassa per il Mezzogiorno. Che si fa allora? Si affida quella parte della rete idrica ad un consorzio? Sono questioni notevoli. E badate che è un caso che si può verificare realmente, perchè ci sono dei Comuni che veramente non sono in grado di gestire quel pezzo di rete che la Cassa per il Mezzogiorno ha costruito a spese della comunità per la distribuzione dell'acqua.

Ora io pregherei il Presidente della Commissione, ed anche il Ministro, se veramente c'è questo scopo comune, se cioè vogliamo che queste opere acquedottistiche siano mantenute in piena efficienza e non intendiamo escludere dalla loro gestione gli enti locali, di rimandare di qualche giorno la discussione, in modo che l'onorevole Ministro, tenendo conto di tutte le osservazioni che abbiamo fatto, elabori una formulazione un po' meno improvvisata di quella dell'emendamento presentato alla Camera dei deputati.

M A R T I N E L L I . È una pregiudiziale?

B E R T O L I . Lo è. Faccio questa proposta e non aggiungo altro, appunto perchè vorrei che il Ministro l'accogliesse per lo spi-

rito di collaborazione con cui la faccio. Vediamo insieme come risolvere il problema. Se non siete disposti a rinviare la discussione, io potrei anche chiedere, per guadagnare tempo, la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, ma non lo faccio. Se volete concludere, nessuno ve lo può impedire perchè avete la maggioranza. Tuttavia prego gli onorevoli colleghi di prendere in considerazione questa mia proposta di rinvio allo scopo di trovare una soluzione che, del resto, affidiamo allo stesso Ministro, tenendo conto di tutte le difficoltà prospettate in questa discussione. Ripeto, è talmente obiettiva e collaborativa la mia proposta che non mi avvarrò della facoltà, che avrei, di chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Faccio presente alla Commissione che sono due gli emendamenti presentati in quanto, oltre a quello che ho già comunicato, proposto dai senatori Lo Giudice, Conti, Martinelli, De Luca Angelo, Pecoraro e Salari, c'è un secondo emendamento all'articolo 1 presentato dai senatori Bertoli, Pirastu e Gigliotti, tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 8, le parole « enti idonei allo scopo » con le seguenti: « consorzi di enti locali ».

B E R T O L I . Ritiriamo questo emendamento nel caso che il Ministro accetti la mia proposta perchè ciò risolverebbe la questione.

P A S T O R E , *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.* Non ho difficoltà a dare atto al senatore Bertoli dello spirito di collaborazione che anima questa sua ultima proposta. Tuttavia, siccome le cose vanno fatte nel momento in cui ci si rende tutti conto della necessità che siano fatte, ho il dovere di ricordare che in quest'ultima fase del dibattito da parte del senatore Fortunati è stata fatta una osservazione circa l'imprecisione della norma a proposito del finanziamento. Probabilmente al senatore Fortunati è sfuggito (forse perchè non ha riletto il testo) che l'emenda-

mento approvato dalla Camera dei deputati all'articolo 1 dice: « promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ». Non è una novità che tutte le volte che si presentano problemi di questo genere si rimandano all'organo esecutivo perchè fissi le modalità. L'obiezione fatta dal senatore Fortunati mi pare sia superata: l'organo competente, cioè il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord, sarà tenuto, perchè sarà soprattutto tenuta la Cassa per il Mezzogiorno, a precisare di che tipo sarà questo finanziamento e quale entità dovrà avere. Altrimenti, potrebbe avere pieno fondamento l'obiezione del senatore Fortunati.

Secondo me, ricordando questo, l'emendamento presentato stamane risolve il problema.

Vi è poi la questione relativa alla costituzione di consorzi di enti locali. A questo proposito, credo che la proposta, fatta dal senatore Lo Giudice, di presentare un ordine del giorno sia molto opportuna. Il Governo naturalmente potrà dire se l'accetta o meno; ma se essa rispecchia il principio di stabilire la priorità dei consorzi di enti locali, certamente il Governo l'accetterà, anche se potrà verificarsi, in casi eccezionali, il ricorso ad un ente che non sia un consorzio di enti locali. In questo senso, non ho alcuna difficoltà ad accettare un ordine del giorno nel quale venga fissata una precedenza a favore dei consorzi di enti locali tra gli enti da costituirsi per la gestione di opere pubbliche costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno.

B E R T O L I . Allora manteniamo lo emendamento che abbiamo presentato.

P R E S I D E N T E . Ma il Ministro ha dichiarato che intende accettare l'ordine del giorno.

B E R T O L I . Se non viene accettato l'emendamento, presenteremo successivamente l'ordine del giorno.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

130ª SEDUTA (24 maggio 1967)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole « enti idonei allo scopo », sono aggiunte le seguenti: « promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bertoli, Pirastu e Gigliotti un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle parole « enti idonei allo scopo » le seguenti: « consorzi di enti locali ».

B E R T O L I . Mentre il disegno di legge si riferisce ad enti in generale, promossi e finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, noi diciamo che tali enti debbono essere consorzi di enti locali.

P A S T O R E , *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.* Avendo già dichiarato di accettare l'altro emendamento ed essendo peraltro disposto ad accettare un ordine del giorno che stabilisca la priorità dei consorzi di enti locali, sono contrario all'emendamento presentato dai senatori Bertoli, Pirastu e Gigliotti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bertoli, Pirastu e Gigliotti.

(Non è approvato).

All'articolo 1 è stato presentato dai senatori Lo Giudice, Conti, Martinelli, De Luca Angelo, Pecoraro e Salari un emendamento tendente ad aggiungere prima delle parole « promossi e finanziati » le seguenti: « che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere ».

S A L E R N I . Io ho già manifestato ai colleghi della maggioranza, quando mi avevano invitato a firmare questo emendamento, che sono molto perplesso sulla limitazione della costituzione di questi enti agli acquedotti, perchè non si può precluderne la costituzione anche per le strade, le scuole, eccetera. Faremmo un danno, in questo caso. Perciò manifesto la mia perplessità, quanto meno, su questo emendamento e dichiaro che mi asterrò dal voto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Lo Giudice, Conti, Martinelli, De Luca Angelo, Pecoraro e Salari.

(È approvato).

T R A B U C C H I . Vorrei domandare all'onorevole Ministro se accetterebbe un emendamento tendente ad aggiungere, proprio alla fine dell'articolo 1, le seguenti parole: « sentiti in ogni caso gli enti locali interessati ». Cioè, prima di determinare i criteri e le modalità dovrebbero essere sentiti gli enti locali interessati, in modo che si tenga conto anche delle loro proposte.

P A S T O R E , *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.* In linea di principio concordo, ma non mi pare opportuno fissare questo nel testo della legge. Terrò in ogni caso conto del suo suggerimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'onere derivante alla Cassa del Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente quarto comma, sarà imputato per le prime cinque annualità sull'apporto complessivo autorizzato dal successivo articolo 23 a favore del-

la Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969.

Le annualità successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980 ».

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Martinelli il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2106, fa voti che la Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel dare applicazione al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, nel testo modificato dal provvedimento in esame, promuova di preferenza, in ogni caso in cui ciò sia possibile, la costituzione di consorzi di enti locali ».

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in

Tunisia » (2083) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

La spesa autorizzata con la legge 5 giugno 1965, n. 718, per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino, è aumentata da lire 3 miliardi a lire 6 miliardi.

Gli ulteriori 3 miliardi saranno stanziati in ragione di lire 1 miliardo all'anno, a partire dal 1967.

All'onere relativo all'esercizio 1967 si farà fronte con riduzioni del fondo speciale iscritto al Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2083 che ha per oggetto lo « Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, numero 718, sui beni italiani in Tunisia », è chiaramente illustrato nella relazione che il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento, con la proposta di legge n. 3677.

Con la legge 5 giugno 1965, n. 718, furono concessi ai connazionali, i cui beni furono oggetto di espropriazione da parte del Governo tunisino, anticipazioni sul valore dei beni stessi fino alla misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia, in epoca immediatamente precedente i provvedimenti stessi.

Furono stanziati 3 miliardi di lire, ma il numero delle richieste presentate ed istruite ha permesso di rilevare che i mezzi necessari per l'anticipazione richiedono uno stanziamento ben maggiore.

Se si dovesse disporre di soli 3 miliardi di lire l'anticipazione che potrebbe essere accordata ai rimpatriati dalla Tunisia sarebbe ben al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge n. 718 e non consentirebbe all'anticipazione stessa quella funzione che ad essa la legge ha devoluto, cioè di consentire ai reduci dalla Tunisia il reinserimento nella vita produttiva del Paese.

Il disegno di legge aumenta a 6 miliardi il primitivo stanziamento di 3 miliardi mediante tre stanziamenti annuali di 1 miliardo di lire ciascuno, a valere per gli esercizi 1967, 1968 e 1969; all'onere relativo all'esercizio in corso viene fatto fronte con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Per quanto detto in precedenza, il sottoscritto propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuti dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali » (2158) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente del-

la Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L E R N I , relatore. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ha provveduto all'unificazione nella misura di lire 1.000 del gettone di presenza da corrispondere ai membri di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato oltre che agli estranei alle stesse Amministrazioni. Precedentemente il gettone di presenza era fissato nella misura di lire 500 per i dipendenti statali e di lire 1.000 per gli estranei all'Amministrazione. Il predetto decreto, pertanto, più che rivalutare il gettone di presenza in relazione al mutato potere d'acquisto della moneta, ha avuto uno scopo perequativo.

Con lo stesso provvedimento veniva inoltre disposta la riduzione a 12 del numero massimo delle sedute mensili per ciascun organo, mentre in precedenza era previsto un numero massimo di 15 sedute mensili. Prima della guerra i membri estranei alla pubblica Amministrazione potevano usufruire di un gettone di presenza dell'ammontare di lire 50, senza limitazioni nel numero delle sedute mensili.

Il presente disegno di legge stabilisce che la misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del citato decreto n. 5 del 1956 venga portata a lire 3.000, cioè ha lo scopo di rivalutare la misura del gettone di presenza, chiaramente inadeguata in relazione al mutato potere d'acquisto della moneta, sia pure limitatamente a 60 volte. Ma un altro motivo ha indotto il legislatore a proporre la modificazione della norma vigente. Infatti già da tempo numerosi enti di diritto pubblico corrispondono ai componenti dei propri organi collegiali gettoni di presenza in misura superiore a quella in atto

presso le Amministrazioni dello Stato. Di qui l'opportunità di un aggiornamento della misura del gettone di presenza anche a scopo perequativo.

Nel disegno di legge in oggetto si stabilisce inoltre che i singoli Ministri hanno facoltà di elevare fino a lire 5.000 la misura del gettone di presenza oppure di corrispondere in sostituzione del gettone medesimo un compenso forfettario mensile non superiore a lire 36.000 mensili, corrispondenti appunto a 12 gettoni di presenza.

Ancora un rilievo va fatto in merito ai compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione, per la promozione e per il passaggio di carriera o di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, compresi i concorsi a cattedre universitarie. Dal momento che tali compensi sono stabiliti in misure diverse a seconda del tipo di prova (scritta, orale o pratica) o del tipo di concorso (ammissione alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva, eccetera) e variabili a seconda del numero dei candidati esaminati, viene proposta una maggiorazione unica nella misura del 30 per cento sui compensi e sulle indennità previsti negli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 5.

Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge viene espressamente posto in rilievo che il provvedimento non comporta una maggiore spesa rispetto a quella attualmente prevista e annualmente iscritta in bilancio. Si specifica, a tale proposito, che la corresponsione del gettone di presenza ai componenti di commissioni di studio non è un obbligo per l'Amministrazione, ma è una sua facoltà discrezionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto n. 5. Con tale limitazione — che si desume, più che dalla lettera, dallo spirito del provvedimento — la Commissione prende atto che la corresponsione del gettone di presenza deve contenere la relativa spesa nel limite degli attuali stanziamenti di bilancio, tenuto conto anche del maggiore onere conseguente all'aumento dei compensi per le commissioni esaminatrici. Tale norma può ritenersi le-

gislativamente sancita con il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge che fa obbligo alle Amministrazioni interessate di trasmettere ai competenti organi di controllo i titoli di spesa per gettoni di presenza unitamente alle copie dei verbali delle singole sedute, con il che si mira evidentemente a limitare qualsiasi abuso.

Queste, nelle grandi linee, le disposizioni innovative contenute nel disegno di legge in esame di cui il relatore propone l'approvazione alla Commissione.

T R A B U C C H I . Io vorrei dire anzitutto che nutro qualche perplessità per quanto riguarda la copertura della spesa derivante dal disegno di legge. Mi sembra indubbio che il provvedimento comporti un maggior onere, per il quale peraltro non è prevista la copertura.

In secondo luogo vorrei dire che non vedo l'opportunità della norma secondo la quale ai titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere allegate le copie dei verbali delle sedute. Tale norma, a mio avviso, non solo comporta un appesantimento della procedura, ma comporta anche un notevole aggravio di spesa per l'approntamento delle copie.

M A R T I N E L L I . Desidero fare una considerazione in relazione al rilievo fatto dal collega Trabucchi circa la copertura.

La relazione governativa al disegno di legge dice: « Il proposto provvedimento non comporta una maggiore spesa. Infatti la corresponsione del gettone di presenza ai membri di commissioni di studio non è un obbligo per l'Amministrazione, ma una sua facoltà discrezionale (articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 5). Pertanto, le singole Amministrazioni verranno invitate, con apposite istruzioni, a ridurre al minimo indispensabile la costituzione di commissioni per le quali sia prevista la corresponsione del gettone, così da contenere la relativa spesa nel limite degli attuali stanziamenti di bilancio... ». Io penso che tale argomentazione, pur non essendo del tutto convincente dal punto di vi-

sta sostanziale, possa far superare le perplessità riguardanti la copertura.

Desidero poi fare un'altra osservazione, che però ha valore del tutto marginale. Nella relazione e nel titolo del provvedimento si parla di compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati, collegi, eccetera, mentre poi nel testo riaffiora il vecchio termine « gettone di presenza ». Ebbene, perchè usare questo termine? Perchè non parlare soltanto di compensi? Naturalmente non è il caso di rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento per questo motivo; però è mia opinione che se si fosse usato sempre il termine « compensi », che comprende tutto, si sarebbe recato un contributo a quella proprietà di linguaggio alla quale in generale si guarda troppo poco.

S A L E R N I , *relatore*. Desidero precisare, in relazione al rilievo fatto dal senatore Trabucchi in merito alle copie dei verbali, che la norma dell'articolo 1 è quanto mai opportuna. Non basta che vengano allegati i certificati, perchè tale sistema dà luogo a degli abusi, come ho potuto constatare io stesso in passato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3.000.

I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

(È approvato).

Art. 2.

Per le Commissioni, i Consigli, i Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali, ove la misura dei gettoni di presenza non sia da questi direttamente stabilita, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in relazione all'importanza e responsabilità degli adempimenti da compiere, la elevazione fino a lire 5.000 del gettone di presenza di cui al precedente articolo oppure l'attribuzione di un compenso forfettario mensile non superiore in ogni caso a quello massimo consentibile in applicazione dello stesso articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Le misure dei compensi e delle indennità previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari